



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  
SEZIONE DI LECCE**

**Decr. Pres. n. 17/2020**

**IL PRESIDENTE**

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020;  
Visti i DD.LL. n. 6/2020 e n. 9/2020 e n. 11/2020;  
Visti i D.P.C.M. in date 23/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020 e 9/3/2020;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 71 del 10/3/2020;  
Sentiti in via informale i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto;  
Sentita l'Autorità Sanitaria Regionale;  
Sentita la Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi, Taranto;  
Sentiti i Presidenti di Sezione Interna e il Segretario Generale;  
Visto il proprio precedente decreto n. 12/2020 (ex art. 3 comma 1 del D.L. 11/2020);  
Considerato che ai sensi dell'art. 3 co. 2 i Presidenti titolari di sede sono tenuti ad adottare le conseguenti misure organizzative relativamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale fino alla data del 31 maggio 2020, sentiti l'Autorità Sanitaria Regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città dove ha sede l'Ufficio Giudiziario, nonché in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;  
Ritenuto, pertanto, di dover adottare – ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 11/2020 - misure organizzative idonee a dare attuazione alle disposizioni sopra citate, recanti misure di prevenzione per il contenimento del pericolo di contagio da COVID-19, in relazione al suo rilevante grado di diffusività;  
Considerato che l'esercizio della funzione giurisdizionale costituisce servizio pubblico essenziale, del quale quindi va assicurata piena continuità;  
Ritenuto che l'esigenza di garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 8/3/2020, nonché tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nei D.P.C.M. 8/3/2020 e 9/3/2020 (relativo quest'ultimo alla estensione delle aree ad alto rischio) possa essere assicurata solo attraverso l'adozione delle misure previste dall'art. 3 comma 3 lett. a) e c) del citato D.L., ovvero attraverso la limitazione nel predetto periodo dell'accesso al pubblico, che dovrà essere circoscritto alle sole ipotesi di improrogabile ed urgente necessità e che - in tal caso - dovrà essere previamente concordato per appuntamento con il personale addetto, sempre che non sia possibile soddisfare la richiesta a mezzo telefono o posta elettronica; i contatti di posta elettronica e telefonici sono indicati sul sito internet della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it));  
Considerato che il personale amministrativo, ferma restando la funzionalità del PAT, dovrà limitarsi a garantire, possibilmente nella forma dello "smart working da remoto", la funzionalità dei servizi relativamente alla ricezione degli atti in via telematica, alla predisposizione del fascicolo, alle comunicazioni e all'attività di preparazione dell'udienza, alla pubblicazione dei provvedimenti, nonché infine all'attività di formazione delle copie cartacee sostitutive delle copie di cortesia, il cui deposito viene sospeso fino al 31 maggio 2020;  
Considerato che l'obbligo di deposito della copia cartacea, c.d. copia di cortesia, di cui all'art.7 comma 4 del D.L. 168/2016, convertito con modificazioni con L. 197/2016, così come integrato dall'art. 3 comma 10 del D.L.11/2020 (con cui è stata prevista –come

norma a regime – la possibilità alternativa di adempiervi anche a mezzo del servizio postale) risulta temporaneamente sospeso a norma del medesimo comma 10 ult. parte del D.L. 11/2020 per il periodo decorrente dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;

Considerato che la temporanea sospensione della norma che prevede siffatto adempimento, priva lo stesso di qualsivoglia giustificazione o supporto normativo che lo giustifichi e che pertanto il deposito della copia di cortesia nel periodo indicato non può ritenersi ammissibile e non è quindi consentito in alcuna forma;

Ritenuta la competenza esclusiva del Presidente titolare di sede in ordine alla fissazione e al rinvio delle udienze di tutte le sezioni interne fino alla data del 31 maggio 2020, ai sensi del citato art. 3 D.L. 11/2020;

### **DECRETA**

dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla data del 31 maggio 2020:

1. Resta confermato, fatte salve successive diverse determinazioni, il calendario delle udienze fissate presso la Prima, Seconda e Terza Sezione, così come modificato e integrato dal decreto presidenziale n. 12/2020 (con cui le udienze delle tre sezioni già fissate entro la data del 22 marzo sono state rinviate ad udienze straordinarie fissate al 26 marzo 2020 per la Prima Sezione, al 2 aprile 2020 per la Seconda Sezione e al 23 marzo 2020 per la Terza Sezione);
2. La fissazione delle udienze e la trattazione dei ricorsi nelle sezioni del T.A.R. Puglia Sez. di Lecce si svolgeranno in conformità delle linee guida di cui all'art. 3 comma 3 lett. d) del D.L. 11/2020 che saranno adottate – in coerenza con le disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio di Stato - dal presidente titolare di sede con successivo decreto;
3. L'accesso al pubblico – con l'eccezione del periodo dall'11 al 13 marzo 2020 (durante il quale l'accesso al pubblico risulta già interdetto in virtù del provvedimento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. 5888 del 10/3/2020) - sarà limitato alle sole ipotesi di comprovata improrogabile e urgente necessità e dovrà essere previamente concordato per appuntamento con il personale addetto (sui contatti di posta elettronica e sui recapiti telefonici indicati sul sito della Giustizia Amministrativa), sempre che non sia possibile soddisfare la richiesta a mezzo telefono o posta elettronica; in tal caso l'accesso avverrà nel rispetto di tutte le precauzioni previste dai DD.PP.CC.MM.citati;
4. Il personale amministrativo, ferma restando la funzionalità del PAT, dovrà limitarsi a garantire, possibilmente nella forma dello “smart working da remoto”, la funzionalità dei servizi relativamente alla ricezione degli atti in via telematica, alla predisposizione del fascicolo, alle comunicazioni e all'attività di preparazione dell'udienza, alla pubblicazione dei provvedimenti, nonché infine all'attività di formazione delle copie cartacee sostitutive delle copie di cortesia, il cui deposito viene sospeso fino al 31 maggio 2020;
5. Resta sospeso l'obbligo di deposito delle copie di cortesia sia nella forma del deposito manuale sia nella forma di spedizione a mezzo servizio postale, con conseguente divieto di deposito;
6. Il presente decreto è efficace a decorrere dalla data di sua pubblicazione e sarà pubblicato sul sito della giustizia amministrativa, nonché comunicato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, all'Avvocatura Distrettuale dello stato di Lecce e alla Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto.

Lecce, 11 marzo 2020

Antonio Pasca